

553^a Seduta plenaria

Giornale FSC N.559, punto 3 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.8/08
AGGIORNAMENTO DELLE CATEGORIE DI SISTEMI D'ARMA ED
EQUIPAGGIAMENTO DA DICHIARARE, SOGGETTE ALLO
SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE CESSIONI DI
ARMAMENTI CONVENZIONALI

Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC),

riaffermando l'impegno degli Stati partecipanti all'OSCE di scambiare informazioni sulle cessioni di armamenti e equipaggiamenti convenzionali entro il termine concordato,

prendendo in considerazione le modifiche tecniche apportate a talune categorie di equipaggiamenti contenute nel Registro degli Armamenti Convenzionali delle Nazioni Unite, nonché l'invito di fornire ulteriori informazioni generali sulle cessioni di armi di piccolo calibro e leggere (SALW) espresso nella Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2006 dal titolo "Trasparenza nel campo degli armamenti" (A/RES/61/77),

prendendo atto dei vantaggi che si trarrebbero nel creare e mantenere sinergie tra i diversi meccanismi di scambio di informazioni al fine di accrescerne l'efficacia e evitare duplicazioni,

decide:

1. di modificare il paragrafo 1 della Decisione N.13/97 dell'FSC (FSC.DEC/13/97) del 16 luglio 1997, emendata per effetto della Decisione N.8/98 dell'FSC del 4 novembre 1998, stabilendo che dall'inizio del 2008 gli Stati partecipanti scambieranno informazioni in seno all'FSC, su base annua e entro il 30 giugno, relativamente alle cessioni di sistemi d'arma ed equipaggiamento nelle categorie aggiornate e nei formati previsti dal Registro degli Armamenti Convenzionali delle Nazioni Unite.
2. di sostituire nell'Allegato alla Decisione N.13/97 la lista di "Categorie di sistemi d'arma ed equipaggiamento soggette allo scambio di informazioni sulle cessioni di armamenti convenzionali" con la lista aggiornata quivi allegata;
3. di incaricare il Centro di prevenzione dei conflitti di seguire eventuali emendamenti successivi delle categorie e dei formati previsti dal Registro degli Armamenti Convenzionali

delle Nazioni Unite e di informare gli Stati partecipanti all'OSCE in merito alle modifiche da apportare alla lista di "Categorie di sistemi d'arma ed equipaggiamento soggette allo scambio di informazioni sulle cessioni di armamenti convenzionali" affinché li approvino.

4. che gli Stati Partecipanti invieranno, qualora siano in condizioni di farlo, le informazioni scambiate sulle esportazioni e le importazioni di SALW da e verso altri Stati partecipanti come informazione generale aggiuntiva sulle cessioni di SALW, allegandole ai resoconti che essi forniscono al Registro degli Armamenti Convenzionali delle Nazioni Unite, utilizzando il formulario standard opzionale predisposto a tal fine e adottato dal gruppo di esperti governativi dell'ONU nel 2006 o mediante altri mezzi che essi ritengano adeguati.

CATEGORIE DI SISTEMI D'ARMA ED EQUIPAGGIAMENTO SOGGETTE ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE CESSIONI DI ARMAMENTI CONVENZIONALI

1. Carri Armati

Veicoli da combattimento corazzati semoventi cingolati o ruotati con elevata mobilità fuori-strada e un elevato livello di protezione diretta, con un peso a vuoto di almeno 16,5 tonnellate metriche, con un cannone principale a fuoco diretto ad alta velocità iniziale di almeno 75 millimetri di calibro.

2. Veicoli corazzati da combattimento

Veicoli semoventi cingolati, semicingolati o ruotati, con protezione a mezzo corazza e mobilità fuori-strada: (a) progettati ed equipaggiati per trasportare una squadra di quattro o più soldati di fanteria oppure, o (b) dotati di un cannone incorporato o aggregato di almeno 12,5 millimetri di calibro o di un lanciamissili.

3. Sistemi di artiglieria di grosso calibro

Cannoni, obici, pezzi di artiglieria, che associano le caratteristiche di un cannone o di un obice, mortai o sistemi lanciarazzi multipli, capaci di colpire obiettivi superficiali con puntamento primario indiretto, con un calibro di 75 millimetri e oltre.

4. Aerei da combattimento

Aerei ad ala fissa e ad ala a geometria variabile progettati, equipaggiati o modificati per colpire obiettivi impiegando missili guidati, razzi non guidati, bombe, armi da fuoco, cannoni, o altre armi di distruzione, incluse le versioni degli aerei che effettuano missioni speciali di guerra elettronica, di soppressione della difesa antiaerea o di ricognizione. Il termine "aereo da combattimento" non comprende aerei di addestramento primario a meno che questi non siano progettati, equipaggiati o modificati come descritto sopra.

5. Elicotteri d'attacco

Aerei ad ala rotante progettati, equipaggiati o modificati per colpire obiettivi impiegando armi guidate o non guidate controcarro, aria-superficie, aria-sottosuperficie o aria-aria ed equipaggiati con un sistema incorporato di controllo del tiro e di puntamento per tali armi, incluse le versioni degli aerei che effettuano speciali missioni di ricognizione o di guerra elettronica.

6. Navi da guerra

Navi o sottomarini armati ed equipaggiati per uso militare con un dislocamento standard di 500 tonnellate metriche o superiori, nonché quelli con un dislocamento standard inferiore a 500 tonnellate metriche, equipaggiati per il lancio di missili con un raggio d'azione di almeno 25 chilometri o siluri con un raggio d'azione analogo.

7. Missili e lanciamissili

- (a) Razzi guidati o non guidati, missili balistici o di crociera capaci di lanciare una testata o un'arma di distruzione ad una distanza di almeno 25 chilometri, nonché mezzi progettati o modificati specificatamente per lanciare tali missili o razzi, se non compresi nelle categorie da 1 a 6. Ai fini del presente scambio di informazioni, questa sottocategoria include anche veicoli telecomandati con le caratteristiche dei missili definiti sopra, ma non include i missili terra-aria.
- (b) Sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).